

ASSEGNO DIVORZILE IN SEDE PRESIDENZIALE

in ordine al contributo al mantenimento della moglie attualmente a carico del marito, esso andrà stabilito come assegno divorzile all'esito di compiuta istruttoria, alla luce del punto di diritto affermato dalla sentenza n. 18287/2018 delle SSUU della Corte di Cassazione; nella presente sede provvisoria non è possibile determinare il diritto e la misura dell'eventuale assegno divorzile, per cui resta in vigore il provvedimento separativo sul punto sino a sostituzione con provvedimento provvisorio o definitivo sull'assegno divorzile

CASISTICA ASSEGNO DIVORZILE

La signora M., di anni 49, lavora part time come segretaria di uno studio dentistico, guadagna 1050 euro netti mensili, deve restituire l'importo di un mutuo mediante rata mensile di 300,00 euro, abita in casa di proprietà.

Il sig. N. lavora come odontoiatra, dichiara 1.800,00 euro netti mensili, ha una spesa fissa di canone locatizio per euro 650 mese, abita con la figlia .

La differenza di reddito disponibile mensile tra i coniugi è pertanto di circa 400,00 euro in favore del N. , che potrebbe essere considerata rilevante ai fini che qui interessano .

Va peraltro considerato anche che il padre sostiene tutte le spese di vitto, alloggio e vestiario della figlia con lui convivente, e anche che la M. potrebbe aumentare il suo numero di ore lavorate: circostanze entrambe che riducono annullano le differenze di posizione economica complessiva delle due parti, e impediscono di riconoscere un assegno di divorzio alla M..

Quest'ultima, inoltre, nulla ha chiesto di provare in ordine al suo contributo –mediante impegno domestico e di cura della prole - alla formazione dei patrimoni familiare e personale del N .

-+-+-+--+-+

1) Riconoscimento dell'assegno divorzile – motivazione estrapolata dalla sentenza del Tribunale di Firenze, I sez. civile, “....”, del 19 settembre 2018, Giudice rel. dott. Alfonso Florio

“E’ noto che secondo consolidato orientamento l'assegno divorzile assume funzione e natura diversa da quello di separazione. In quest'ultimo caso la contribuzione di un coniuge verso l'altro ha lo scopo di mantenere tendenzialmente le condizioni di vita dell'uno e dell'altro, poiché rimangono fermi gli obblighi di solidarietà matrimoniale (è sospeso solo l'obbligo di coabitazione e fedeltà).

Si era detto che l'assegno divorzile, avesse precipuamente una funzione "assistenziale", come reso evidente dal richiamo normativo al suo presupposto (impossibilità dell'ex coniuge di provvedere autonomamente a procurarsi i mezzi adeguati).

E' altrettanto noto che nell'elaborazione giurisprudenziale si era ritenuto che l'indagine da compiere investiva un duplice profilo. Il primo (attributivo) relativo all'*an* e il secondo (determinativo) relativo al *quantum*. Recentemente, poi, si è avuto che con nota pronuncia del 2017, la S.C. aveva modificato radicalmente i "parametri" di riferimento per stabilire l'adeguatezza dei "mezzi" che l'ex coniuge è impossibilitato altrimenti a conseguire. Si è detto – in sintesi – che non era corretto far riferimento (come precedentemente ripetutamente affermato e ribadito) al "tenore di vita" (effettivo o potenziale) tenuto in famiglia, ma piuttosto si doveva far riferimento all'adeguatezza rispetto ad una esistenza serena e dignitosa (con questo privilegiando l'aspetto indubbio, che il divorzio recide il vincolo coniugale per scelta autoresponsabile del coniuge).

In tale quadro è intervenuta, però - dopo la precisazione delle conclusioni di questa causa - la S.C. nella sua massima espressione nomofilattica (Cass. SS.UU 18287/2018) che in qualche modo ha rimeditato l'interpretazione dell'art. 5 l. div. secondo un ulteriore linea ricostruttiva.

Non è il caso qui di ripercorrere l'ampia motivazione della decisione. Si può dire, in poche parole, che il recente arresto ha preferito "abbandonare" la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi, sottolineando la necessità di una "valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli [per il coniuge che chiede l'assegno] fondata in primo luogo sulle condizioni economiche-patrimoniali delle parti e verificandole "causalmente" agli altri indicatori contenuti nella prima parte del c. 6 dell'art. 5 "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi al momento dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate o condivise, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del matrimonio (innanzitutto) e poi della formazione del patrimonio, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.

Si potrebbe dire che tale "nuova" impostazione finisce con il trascurare il dato normativo che pure appare chiaro e determinatosi dopo la modifica introdotta con la l. 84/1987, posto che l'espressione finale "quando ...non ha mezzi adeguati..." ben può essere intesa secondo il suo tenore "tutto quanto sopra quando (solo se) non ha mezzi adeguati".

Ad ogni buon conto la S.C. ha sostanzialmente affiancato (senza subordinazione) alla natura esclusivamente assistenziale della contribuzione postmatrimoniale a carico del coniuge "forte" gli ulteriori profili solidaristici, perequativi ed eventualmente indennitari, che si traggono dalla prima parte del comma 6.

In termini semplificati, si potrebbe riassumere dicendo che se il divario patrimoniale-reddituale tra gli ex coniugi si è determinato per il fatto che quello sfavorito si è "indebolito" per avere dedicato più dell'altro le sue energie e capacità alla famiglia (come compagine nel suo complesso materiale e di vita) , di questo devesi tener conto quantomeno a fini perequativi poiché anche questa scelta di maggior dedizione è riconducibile all'autoresponsabilità dei coniugi durante il matrimonio.

Non si tratta secondo questo Tribunale di riequilibrare il divario economico esistente tra gli ex coniugi, al momento del divorzio, ma piuttosto di considerare la situazione attuale alla luce di quanto concretamente è avvenuto durante la relazione.

E' il caso di notare che l'orientamento espresso dalle SS.UU. risponde *de facto*, forse, all'esigenza di smussare gli effetti che potevano derivare dalla lineare pronuncia del 2017 in tutte quelle situazioni in cui il coniuge "debole" pur avendo al momento di scioglimento del vincolo i mezzi per una vita dignitosa e autosufficiente, non aveva potuto esprimere il potenziale personale e professionale suo proprio per averlo in tutto o in parte compresso in favore della famiglia (alla cura dei figli ad esempio, interrompendo la carriera lavorativa per seguire le esigenze di lavoro dell'altro coniuge etc), semmai con questo incrementando le possibilità di lavoro e guadagno dell'altro coniuge "libero" dalle incombenze che il condiviso progetto di vita aveva attuato.

Si deve escludere, ormai, che debba farsi riferimento per parametrare la misura dell'assegno postmatrimoniale al "tenore di vita" precedentemente goduto.

Ora tanto se si assume come valida la interpretazione data con la pronuncia del 2017, quanto se si prende in considerazione la sentenza delle Sezioni Unite, ritiene il Tribunale che alla convenuta spetti l'assegno divorzile, seppur in misura minore di quanto stabilito in sede di separazione (che appunto tendeva a conservare la condizione economica della coniuge a quella che avrebbe avuto se la convivenza non si fosse interrotta).

Infatti, si è già detto che emerge una differenza notevolissima di reddito tra il ricorrente e la convenuta. Questa non lavora (né ha mai lavorato prima dedicandosi de facto esclusivamente alla cura del figlio pur dopo l'abbandono del coniuge), non è titolare di patrimonio immobiliare (anzi vive in casa in affitto) e sicuramente il suo apporto alla famiglia ha consentito al maestro di dedicarsi meglio alla sua attività prestigiosa incrementando il suo curriculum (tourne all'estero, impegnato come direttore di importanti istituzioni operistiche fuori dal luogo di residenza familiare).

La durata del matrimonio è stata cospicua (venti anni già alla pronuncia della separazione) e dunque notevole anche la "compressione" delle potenzialità personali e professionali della moglie (che a partire

quantomeno dal 2004-2005 si è dovuta dedicare esclusivamente alla cura del figlio, il che vale anche in relazione al criterio delle “ragioni della decisione”.

In definitiva la convenuta non ha mezzi propri (né può facilmente procurarseli) per avere senza l’apporto dell’ex coniuge di uno standard di vita dignitoso ed autosufficiente e pure il divario economico esistente trova causa nello svilupparsi del menage familiare imposto e subito per scelta del solo ricorrente.

Quanto alla misura dell’assegno. Ritiene il Tribunale di determinarlo nella misura di euro 3000,00 per mese essendo tale somma non tanto utile per adeguarlo al “tenore di vita” antecedente, ma piuttosto ai costi per avere un’esistenza dignitosa (va tenuto conto che la convenuta sopporta costi di alloggio per casa in locazione di rilievo) in ragione di quanto avrebbe potuto ragionevolmente conseguire se dedicata all’attività lavorativa confacente al suo titolo di studio e compensando con il vantaggio che ha tratto il ricorrente per l’apporto endofamiliare prevalente della moglie nella cura ed educazione del figlio. La retribuzione lorda in Italia per un laureato con progressione ordinaria standard è di circa 40.000 euro lordi per anno (fonte osservatorio Jobpricing) e quindi al netto più di 2.500,00euro che si deve maggiorare nel caso di specie, considerando la durata del matrimonio e l’apporto dato durante la vita matrimoniale alla gestione della famiglia ed alle maggiori possibilità di sviluppo di carriera e prestigio che ne è derivata per il ricorrente, al fatto che deve sostenere anche costi di alloggio (nell’interesse anche del figlio) non indifferenti (circa 900 euro per mese).

In questa misura l’assegno decorre dalla domanda di divorzio (il ricorrente già allora aveva chiesto la riduzione) pur essendo irripetibili quanto medio tempore già corrisposto a titolo di assegno separatile dal ricorrente.

L’assegno è soggetto a rivalutazione monetaria annuale maturata e maturanda e deve essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese.”

2) *Mancato riconoscimento dell’assegno divorzile – motivazione estrapolata dalla sentenza del Tribunale di Firenze, I sez. civile, “.....”, del 19 settembre 2018, Giudice rel. dott. Alfonso Florio*

“La controversia com’è evidente riguarda l’accertamento o meno del diritto della resistente all’assegno divorzile ex art. 5 l. div.

La coppia non ha figli e non vi è da stabilire nulla anche riguardo all’assegnazione di quella che era stata la casa familiare.

Secondo questo Tribunale la domanda di assegno divorzile avanzata dallanon è fondata.

E' noto che secondo consolidato orientamento l'assegno divorzile assume funzione e natura diversa da quello di separazione. In quest'ultimo caso la contribuzione di un coniuge verso l'altro ha lo scopo di mantenere tendenzialmente le condizioni di vita dell'uno e dell'altro, poiché rimangono fermi gli obblighi di solidarietà matrimoniale (è sospeso solo l'obbligo di convivenza e fedeltà).

Si era detto che l'assegno divorzile, avesse precipuamente una funzione "assistenziale", come reso evidente dal richiamo normativo al suo presupposto (impossibilità dell'ex coniuge di provvedere autonomamente a procurarsi i mezzi adeguati).

E' altrettanto noto che nell'elaborazione giurisprudenziale si era ritenuto che l'indagine da compiere investiva un duplice profilo. Il primo (attributivo) relativo all'*an* e il secondo (determinativo) relativo al *quantum*. Recentemente, poi, si è avuto che con nota pronuncia del 2017, la S.C. aveva modificato radicalmente i "parametri" di riferimento per stabilire l'adeguatezza dei "mezzi" che l'ex coniuge è impossibilitato altrimenti a conseguire. Si è detto – in sintesi - che non era corretto far riferimento (come precedentemente ripetutamente affermato e ribadito) al "tenore di vita" (effettivo o potenziale) tenuto in famiglia, ma piuttosto si doveva far riferimento all'adeguatezza rispetto ad una esistenza serena e dignitosa (con questo privilegiando l'aspetto indubbio, che il divorzio recide il vincolo coniugale per scelta autodeterminatasi).

In tale quadro è intervenuta, però - dopo la precisazione delle conclusioni di questa causa - la S.C. nella sua massima espressione nomofilattica (Cass. SS.UU 18287/2018) che in qualche modo ha rimeditato la questione secondo altra e diversa linea interpretativa.

Non è il caso qui di ripercorrere l'ampia motivazione della decisione. Si può dire, in poche parole, che il recente arresto ha preferito "abbandonare" la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi, sottolineando la necessità di una "valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli [per il coniuge che chiede l'assegno] fondata in primo luogo sulle condizioni economiche-patrimoniali delle parti e verificandole "causalmente" agli altri indicatori contenuti nella prima parte del c. 6 dell'art. 5 "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi al momento dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate o condivise, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del matrimonio (innanzitutto) e poi della formazione del patrimonio, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.

Si potrebbe dire che tale “nuova” impostazione finisce con il trascurare il dato normativo che pure appare chiaro e determinatosi dopo la modifica introdotta con la l. 84/1987, posto che l’espressione finale “quando ...non ha mezzi adeguati...” ben può essere intesa secondo il suo tenore “tutto quanto sopra quando (solo se) non ha mezzi adeguati...”.

Ad ogni buon conto la S.C. ha sostanzialmente affiancato (senza subordinazione) alla natura esclusivamente assistenziale della contribuzione postmatrimoniale a carico del coniuge “forte” gli ulteriori profili solidaristici, compensativi, perequativi che si traggono dalla prima parte del comma 6.

In termini troppo semplificati, si potrebbe riassumere dicendo che se il divario patrimoniale-reddituale tra gli ex coniugi si è determinato per il fatto che quello sfavorito si è “indebolito” per avere dedicato più dell’altro le sue energie e capacità alla famiglia (come compagine nel suo complesso materiale e di vita), di questo devesi tener conto quantomeno a fini compensativi poiché anche questa scelta di maggior dedizione è riconducibile all’autoresponsabilità dei coniugi durante il matrimonio.

E’ il caso di notare che l’orientamento espresso dalle SS.UU. risponde *de facto*, forse, all’esigenza di smussare gli effetti che potevano derivare dalla lineare pronuncia del 2017 in tutte quelle situazioni in cui il coniuge “debole” pur avendo al momento di scioglimento del vincolo i mezzi per una vita dignitosa e autosufficiente, non aveva potuto esprimere il potenziale personale e professionale suo proprio per averlo in tutto o in parte compreso in favore della famiglia (alla cura dei figli ad esempio, interrompendo la carriera lavorativa per seguire le esigenze di lavoro dell’altro coniuge etc), semmai con questo incrementando le possibilità di lavoro e guadagno dell’altro coniuge “libero” dalle incombenze secondo il condiviso progetto di vita aveva attuato in concreto dalla famiglia.

Nel caso di specie, secondo questo Collegio la.... non ha diritto ad assegno divorzile.

Si deve escludere, ormai, che debba farsi riferimento al “tenore di vita” precedentemente goduto.

La posizione reddituale del ...è nettamente migliore di quello della. Il è alto dirigente d’azienda con esperienza professionale consolidata e per il 2016 (ultima dichiarazione redditi esibita) ha reddito netto di oltre 25 mila euro mensili (senza considerare risparmi accumulati).

Dalle dichiarazioni dei redditi risulta anche però che la che è in età da lavoro percepisce redditi da lavoro (perfettamente conforme alle sue aspettative e capacità e senza che risulta abbia mai interrotto la sua attività di lavoro per dedicarsi alla famiglia) per circa 60 mila euro lordi (stesso anno di imposta) e quindi al netto stimabile in oltre 3.500 euro netti mensili e dunque ampiamente sufficiente (sia pur se deve sostenere il canone di locazione, ma è proprietaria di altro cespite a Roma “dato” in usufrutto alla madre) a garantirle vita dignitosa. Dalla durata del matrimonio (molto lunga) non risulta d’altra parte che la donna abbia rinunciato per meglio seguire e perseguire il progetto familiare con il coniuge, a prospettive

lavorative o professionali migliori di quelle conseguite né questo potrebbe presumersi dal fatto di aver dovuto accudire i figli (così meglio consentendo al marito di dedicarsi con maggior successo ed introito alla sua vita lavorativa) che la coppia non ha avuto.

Pertanto anche se si volesse prendere spunto dalla lettura della norma che le Sezioni Unite hanno inteso seguire, non sussistono quelle esigenze perequative-compensative del divario reddituale tra i coniugi, utili per affermare il diritto della resistente all'assegno richiesto.

L'assegno di divorzio non è dovuto dalla mensilità di deposito della presente sentenza rimanendo irripetibili (natura latamente alimentare) quanto corrisposto come assegno separatile."

+--+--+--+--+

In ordine alla domanda di riconoscimento in favore della ex moglie di un assegno ai sensi dell'art. 5, comma VI della l. 898/1970, il Collegio prende atto del recente intervento sul punto da parte delle Sezioni riunite della Suprema Corte di Cassazione, che hanno stabilito il seguente punto di diritto:

"Ai sensi dell'art. 5 c.6 della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".

In pratica, non occorre più fare riferimento al tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, né all'autonomia economica della parte richiedente l'assegno tale da consentirle una vita dignitosa: presupposto dell'assegno sarebbe piuttosto lo squilibrio tra le situazioni economiche dei coniugi al termine del matrimonio, collegato causalmente all'impegno della parte richiedente durante la vita coniugale nell'accudimento e crescita dei figli, nell'incrementare il patrimonio comune familiare e individuale dei due sposi.

Le condizioni economico patrimoniali delle parti del presente giudizio sono le seguenti: il ricorrente ha dichiarato : “... ~~Lavoro come medico della ASL 10 di Firenze.~~ Attualmente vivo a Sesto Fiorentino con mia madre. Attualmente rispetto rigorosamente le condizioni di cui alla separazione, compreso il mantenimento per mia moglie pari a 300,00 euro mensili. Preciso che attualmente il ~~mio stipendio netto mensile è di euro 3.300,00 euro.~~ Negli ultimi 3 anni ho svolto anche lavoro straordinario ed è per questo che sono risultate nei miei redditi importi molto superiori. Ultimamente non riesco più per motivi di lavoro e di età a raggiungere la stessa mole di lavoro straordinario. Altro reddito da lavoro è quello relativo all'insegnamento dei corsi sanitari. Mi mancano 2 anni per ~~estinguere il mutuo relativo all'abitazione, si tratta di un prestito che mi ha fatto mio zio per il quale devo corrispondere 1000,00 euro al mese.~~

La resistente invece che “...In questo momento ~~svolgo solo attività occasionali poiché ho dovuto chiudere una partita iva. Ho svolto attività artigianale di sartoria, ma il carico fiscale mi ha costretto a cessare questa attività. Quanto dichiarato è documentato in atti. In questo momento abito nella casa coniugale~~ che è di proprietà di mio marito che mi corrisponde mensilmente 800,00 euro per le mie due figlie e 300,00 euro per il mio mantenimento”.

Tali affermazioni non risultano contestate dalle controparti né in contrasto con risultanze documentali, salvo che: il N ricorda come la scelta di non lavorare sia stata presa autonomamente dalla ex moglie, che svolgeva attività sartoriale in casa sino almeno al 2014, con reddito mensile netto di euro 900

Il richiedente l'assegno non ha diritto a veder reintegrato il proprio tenore di vita matrimoniale, né tantomeno la perequazione invocata dalla citata pronunzia è assoluta e paritaria tra le differenti condizioni economiche degli ex coniugi: occorre una rilevante differenza tra esse, che trovi origine nelle scelte di tipo professionale, lavorativo, di cura dei figli e della casa, prese dai coniugi in costanza di matrimonio

Pertanto, può ritenersi nella fattispecie, anche in via presuntiva, che la T (reddito effettivo attuale zero, potenziale 900 mensili) si trovi oggi in una situazione patrimoniale e reddituale certamente peggiore rispetto a quella del marito.

La T, che ha 54 anni di età, non risulta del tutto priva di capacità lavorative: l'attività di sarta a domicilio è compatibile con le sue condizioni di vita, la decisione di chiudere la partita Iva per meri motivi fiscali è poco verosimile e reversibile.

In ogni modo, il Collegio ritiene che anche in tale ultimo caso la ex moglie abbia diritto all'assegno divorzile, in quanto priva di mezzi economici propri attuali tali da renderla indipendente, non del tutto ma in misura significativa, dovendosi tenere in conto il fatto che durante la vita matrimoniale, durata dal 1993 al 2011, anno della separazione personale dei coniugi, ella non ha lavorato (mentre in precedenza lo faceva), deve presumersi in accordo con il marito, per dedicarsi a figli e casa, ma anche della circostanza per cui la donna ha continuato ad abitare, senza oneri economici al di fuori di quelli di gestione ordinaria, la casa ex familiare.

Occorre ora stabilire l'entità dell'assegno divorzile in favore della ex moglie. Sul punto la recente pronuncia di legittimità a sezioni unite nulla ha esplicitato, evidentemente lasciando il relativo onere ai giudici di merito: questo Tribunale dunque ritiene di confermare il proprio orientamento che impone una decisione per ogni caso concreto, considerando imprescindibile il dato del numero degli anni di durata del matrimonio e il calcolo della differenza delle condizioni economiche tra le parti. Nella specie il N può contare sulla somma mensile netta di circa 1400 euro, la T su quella potenziale di 900, per cui equo appare un assegno di 250,00.

Le prove testimoniali addotte da parte resistente risultano tutte irrilevanti al fine del decidere, vuoi perché generiche, vuoi perché da provare documentalmente, vuoi perché relative a fatti non contestati.

La circostanza per cui il N si è successivamente risposato non incide sulla quantificazione dell'assegno alla ex moglie: egli può semplicemente contare sull'assistenza, morale ed economica, di un'altra persona, sulla quale ultima non possono né devono disporsi indagini di natura patrimoniale finalizzate a dimostrare un teorico "arricchimento" dell'ex marito che mai potrebbe in ogni caso rilevare ai fini che qui interessano.

Le nuove nozze rilevano nelle cause di divorzio esclusivamente per la revoca dell'assegnazione della casa familiare se l'affidatario convola nuovamente, e sul suo mantenimento, se ovviamente è lui il coniuge che riceve l'assegno.

Non residuano spazi, infine, per l'accoglimento della domanda della T diretta ad ottenere la stipula di una polizza di assicurazione da parte dell'ex marito, in quanto ciò esula dalle forme di solidarietà postconiugale previste dalla legge (salvi liberi accordi tra le parti in proposito).

+.-+.-+.-+.-

Per quanto riguarda la domanda di assegno divorzile, l'art. 5 VI co. L. 898/70, come modificato dall'art. 10 L. 74/87, prevede che il Tribunale riconosca il diritto all'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge che non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto dei molteplici parametri indicati nell'*incipit* della medesima disposizione.

Non può che richiamarsi, in tema, l'evoluzione interpretativa che la predetta norma ha conosciuto sulla base delle recenti pronunce della Corte di Cassazione.

A quadro normativo immutato, infatti, gli assetti ermeneutici sull'assegno divorzile, consolidati a partire dalle SS.UU. n. 11490/1990, sono stati sottoposti a revisione critica ed a superamento con la sentenza n. 11504/2017 e, da ultimo, con la pronuncia n. 18287/2018 resa a sezioni riunite.

Ne consegue che al fine di decidere sulla spettanza del diritto all'assegno non può più essere adottato come criterio principe il "tenore di vita" effettivo o potenziale tenuto in famiglia, così come delineato dalla primigenia e granitica giurisprudenza di legittimità (SS.UU. n. 11490/1990) sul presupposto della natura meramente assistenziale dell'assegno.

Il predetto criterio, è stato sostenuto, si rivela astratto rispetto al multiforme manifestarsi delle dinamiche matrimoniali, benché il giudicante possa e debba ricorrere agli altri, testuali, parametri legislativi (la durata del matrimonio, *in primis*) nell'orientare la propria decisione; soprattutto, avendo come stella polare il tenore di vita goduto o fruibile in pendenza di matrimonio, si assegna un'ingiustificata preminenza alla comparazione delle condizioni economico - patrimoniali dei coniugi, con conseguente marginalizzazione degli altri criteri determinativi dell'assegno coniugale positivizzati nell'art. 5, in particolare quello relativo al contributo fornito dall'ex coniuge nella conduzione e nello svolgimento dell'attività

endofamiliare, e si giunge, in tal modo, alla frustrazione del profilo di autoresponsabilità del coniuge nel contesto familiare.

Questi i principali rilievi che hanno portato dapprima al *revirement* operato con la sent. n. 11504/2017, quindi alla recente pronuncia a SS.UU n. 18287/2018, alle cui articolate direttive ermeneutiche occorre fare riferimento.

L'ampia opera (ri)costruttiva delle SS.UU. del 2018 muove da un innovativo approccio alla lettura dell'art. 5, VI comma, L. 898/70, volto a superare la rigida distinzione tra "criteri attributivi" e "criteri determinativi" dell'assegno divorzile nell'intento di pervenire ad un risultato più conforme al quadro costituzionale di riferimento ed ai parametri sovranazionali.

La Corte chiarisce che il parametro dell'adeguatezza – che atterrebbe all'*an* dell'assegno, secondo la previgente interpretazione – ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma (e non all'esterno della stessa, come avevano prospettato le antecedenti impostazioni) i parametri certi sui quali ancorarsi.

Per utilizzare le parole della Cassazione, occorre una *“valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli (per il coniuge che chiede l'assegno) fondata in primo luogo sulle condizioni economiche-patrimoniali delle parti”*; tale verifica va collegata causalmente *“alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte del c. 6 dell'art. 5, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi al momento dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate o condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del matrimonio, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”*.

In altri termini, non è lo squilibrio in sé delle condizioni economiche ad essere decisivo ma l'analisi del giudice dovrà spingersi a vagliare le cause del divario patrimoniale - reddituale tra gli ex coniugi, alla stregua di un secondo, decisivo, passaggio logico-giuridico: la verifica se questa situazione di squilibrio è stata determinata dalla maggiore profusione di energie e di capacità per la famiglia da parte del coniuge "indebolito".

Questo secondo fondamentale vaglio conduce alla riqualificazione della natura dell'assegno divorzile, cui le SS.UU. ascrivono una funzione non solo e non più esclusivamente assistenziale, ma anche compensativa - perequativa ed eventualmente indennitaria, proprio valorizzando gli indicatori di cui all'incipit dell'art. 5.

In tale ottica viene valorizzato il principio di autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi, le cui scelte di attuazione dello "scopo sociale" della famiglia, soprattutto mediante la ripartizione dei ruoli al suo interno, assumono primario rilievo nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli.

Così la funzione compensativo - perequativa consente di apprezzare, ai fini dell'assegno,

la situazione del coniuge che non ha potuto esprimere le proprie potenzialità personali e personali per averle sacrificate (*rectius*, investite) in favore della famiglia – ad es. interrompendo o ripensando la carriera lavorativa per dedicarsi ai figli o per esigenze dell'altro coniuge – consentendo al contempo all'altro coniuge di incrementare le proprie possibilità lavorative e di arricchirsi, essendo più libero dalle incombenze quotidiane del comune progetto di vita.

A mente delle coordinate tracciate dalle SS.UU., questo Tribunale ritiene, invero, che lo scioglimento del vincolo di coniugio incida sullo *status* ma non ne cancelli gli effetti, specie quelli causati dalle scelte condivise di gestione del *menage* familiare. Si tratta, allora, non di ripianare gli squilibri economici tra gli ex coniugi, bensì di evitare locupletazioni in favore della parte che ha direttamente e/o mediatamente beneficiato, durante il matrimonio, dell'opera morale e materiale, non remunerata, dell'altro coniuge.

Orbene, nel caso concreto è indubbio che tra gli ex coniugi sussista una notevole disparità di sostanze. Il sig. Ce, pur considerando la cessazione dallo svolgimento dell'attività forense, risulta avere ampie disponibilità patrimoniali, sia proprie sia derivanti dalla famiglia di origine; la sig.ra C, invece, è priva di occupazione dal 2007 e non risulta titolare di immobili.

Appurato il divario economico tra le parti, occorre valutare, alla stregua dei dettami delle SS.UU., se sussistano le esigenze compensative - perequative idonee a legittimare il diritto all'assegno della richiedente.

Si rileva, innanzitutto, che il matrimonio ha avuto una durata relativamente breve (5.5.2001 - 7.11.2007), ricordando che è alla luce del criterio temporale che devono essere parametrati gli altri indicatori di cui all'art. 5, VI co., L. 898/70.

Risulta, inoltre, che durante il matrimonio la sig.ra C abbia lavorato part - time come impiegata, da ultimo presso la società Servii Associazione Industriale Firenze s.r.l., per poi dimettersi nel gennaio 2017 in concomitanza con la separazione di fatto che avrebbe preluso alla rottura definitiva della relazione. Vi è contestazione, invece, sul fatto che la decisione di interrompere l'attività lavorativa fosse stata concordata tra i coniugi: il Ce sostiene che fu la moglie, unilateralmente e contrariamente a quanto da lui consigliato, a lasciare il lavoro; la C asserisce che la scelta fu presa di comune accordo con il marito.

Il primo dato significativo, tuttavia, è che la sig.ra C. abbia lavorato in costanza di matrimonio e, in particolare, quando A era piccolo. Ne consegue che la nascita del figlio non ha impedito alla madre di esercitare la propria attività lavorativa, benché part - time, come del resto accade oramai in buona parte delle famiglie.

Altro dato: l'interruzione dell'attività lavorativa interviene in prossimità della separazione di diritto (introdotta con ricorso consensuale del 23.5.2017) e in contestualità della separazione di fatto. Tale tempistica lascia presumere che si sia trattato di una decisione non condivisa, poiché presa in un momento in cui era già in atto la disgregazione del vincolo di coniugio.

Tuttavia, a ben vedere, è assorbente il rilievo per il quale in considerazione della scansione diacronica degli eventi, la decisione di lasciare il lavoro non ha potuto incidere in modo rilevante sulla formazione del patrimonio comune né su quello del sig. CE. Del pari, non è stato provato (il relativo onere gravando sulla richiedente), né si può presumere in base alle emergenze processuali, un contributo personale alla conduzione familiare di tipo straordinario o comunque tale da ingenerare un significativo squilibrio nella gestione della famiglia.

Per altro verso, neppure è stato dedotto che l'occupazione lavorativa della ex moglie fosse a tempo parziale, anziché a tempo pieno, per opzione concordata tra i coniugi.

In conclusione, l'analisi degli indicatori suscettibili di integrare il parametro dei mezzi adeguati, in una ripensata visione perequativo - compensativa, conduce a rigettare la domanda di assegno di divorzio.

Sul fronte assistenziale, che in ogni caso permea la natura composita dell'assegno, si perviene ad un esito parimenti negativo.

Invero, non si può sostenere che la sig.ra C sia nelle condizioni di non potersi procurare per ragioni obiettive i mezzi adeguati, atteso che è in età lavorativa e non ha prospettato condizioni di inabilità o ulteriori elementi ostativi.

Nell'assoluta assenza di deduzioni delle parti circa il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio è certo che il ricorrente è sin da allora odontotecnico con un reddito che oscilla fra i 38.000,00 lordi del 2012, ai 41.000,00 del 2015, con lieve flessione ad € 35.000,00 del 2017-

E' proprietario esclusivo di due immobili in Firenze, stabilmente locati, il cui canone però viene di fatto girato al padre che aveva fornito la provvista per l'acquisto dei suddetti immobili (circostanza non contestata dalla resistente).

Quanto alla sig.ra B. che fino al 2011 ha svolto attività di addetta al commerciale in un'agenzia di viaggi, è certo che ella abbia avuto occasioni di lavoro anche dopo la separazione (come dalla stessa affermato in sede di udienza presidenziale) e che nel maggio 2018 ha offerto di acquistare dal sig. P. la sua quota di proprietà della ex casa coniugale, cosa impensabile per chi non abbia una certa disponibilità di denaro o un reddito stabile con cui garantire un'eventuale istituto di credito al fine di ottenere un finanziamento.

A parere di questo collegio tale ultima circostanza unitamente al fatto che la medesima non ha costi di alloggio e a partire dal dicembre 2015 non ha più ricevuto alcun contributo da parte del marito per sua espressa rinuncia, rende verosimile l'autosufficienza economica della sig.ra B. Del resto risulta documentata l'iscrizione del registro delle imprese della medesima come titolare di una ditta individuale per l'attività di tour operator fin dal maggio 2016 e la pubblicizzazione della ex casa coniugale sul sito FB denominato appunto(.....), che deve presumersi essere fonte di redditi. Peraltro in comparsa conclusionale la difesa della resistente non ha speso una sola parola sulle suddette circostanze, limitandosi a riportarsi agli atti di causa.

Alla luce di quanto sopra si ritiene tutt'ora adeguata la contribuzione già concordata fra le parti per il mantenimento delle figlie.

Infine, passando alla domanda di assegno divorzile, si osserva che l'art. 5 VI co. L. 898/70 come modificata dall'art. 10 L. 74/87 prevede il diritto all'assegno di divorzio da parte dell'ex coniuge che non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto dei molteplici parametri indicati nell'*incipit* della medesima disposizione.

E' noto che l'interpretazione della suddetta norma è stata oggetto di due pronunce della suprema corte succedutesi a distanza relativamente breve: la sentenza n. 11504/2017 e la successiva pronuncia a Sezioni Unite n. 18287/2018.

Sulla base del nuovo approccio volto a superare la rigida distinzione tra "criteri attributivi" e "criteri determinativi" dell'assegno divorzile, nell'intento di pervenire ad un risultato più conforme al quadro costituzionale di riferimento ed ai parametri sovranazionali, la Corte chiarisce che il parametro dell'adeguatezza – che atterrebbe all'*an* dell'assegno, secondo la previgente interpretazione – ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri cui ancorarsi. Di tal che occorre verificare in primo luogo se sussista un apprezzabile squilibrio fra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e in secondo luogo le cause di tale divario: e in particolare se la situazione di squilibrio sia stata determinata dalla maggiore profusione di energie e di capacità per la famiglia da parte del coniuge "indebolito".

In tale ottica viene valorizzato il principio di autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi, le cui scelte di attuazione dello "scopo sociale" della famiglia, soprattutto mediante la ripartizione dei ruoli al suo interno, assumono primario rilievo nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli. Così la funzione compensativo - perequativa consente di apprezzare tutte le situazioni in cui il coniuge più debole economicamente non ha potuto esprimere le proprie potenzialità personali e professionali per averle sacrificate (*rectius*, investite) in favore della famiglia – ad es. interrompendo o ripensando la carriera lavorativa per dedicarsi ai figli o per esigenze dell'altro coniuge – consentendo al contempo all'altro coniuge di incrementare le proprie possibilità lavorative e di arricchirsi, essendo più libero dalle incombenze quotidiane del comune progetto di vita.

In altre parole, in sede di scioglimento del vincolo coniugale occorre non tanto ripianare *tout court* gli squilibri economici tra gli ex coniugi, bensì evitare locupletazioni in favore della parte che ha direttamente e/o mediatamente beneficiato, durante il matrimonio, dell'opera morale e materiale, non remunerata, dell'altro coniuge.

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, tenuto conto della dimostrata capacità lavorativa specifica e non contestato svolgimento di attività lavorativa autonoma, tenuto conto altresì della disponibilità di un'abitazione senza costi di alloggio, considerati anche i più stringenti presupposti di cui all'istituto dell'assegno divorzile, come chiariti dalla Suprema Corte con sentenza n. 11504/17 (gli indici in base ai quali verificare la sussistenza o meno della indipendenza economica sono il possesso di redditi di qualsiasi specie, il possesso di cespiti mobiliari ed immobiliari, le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale e la stabile disponibilità di una casa di abitazione), la domanda va respinta.

Sent. RG 2613/2018 est. Florio

Cessata la materia del contendere (per essere le domande rimesse al giudice del divorzio) quanto all'affidamento dei figli minori, loro collocazione e frequentazione coi genitori e obblighi dei genitori a contribuire al mantenimento della prole

Secondo l'insegnamento consolidato della S.C. (v. per tutte Cass. 17825/2013) la pronuncia di divorzio, operando "ex nunc" dal momento del passaggio in giudicato, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale (o di modifica delle condizioni di separazione) iniziato anteriormente e ancora pendente, ove esista l'interesse di una delle parti all'operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali, che trovano il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

Questo comporta che questo Tribunale è chiamato senz'altro a decidere sull'addebitabilità della separazione (e dei conseguenti eventuali effetti patrimoniali tra i coniugi) e della debenza ed eventuale misura dell'assegno separabile (fermo restando che tale statuizione avrà spazio di efficacia per il periodo compreso tra l'inizio del presente procedimento e l'avvenuto passaggio in giudicato della pronuncia divorzile del Tribunale di Prato, salva la possibilità per quel Giudice di far decorrere gli effetti di un'eventuale pronuncia sull'assegno divorzile dalla proposizione di quella relativa domanda).

Secondo questo Tribunale, invece, non vi è più oggetto del contendere (in senso obiettivo) quanto alle disposizioni inerenti l'affidamento della prole (ancora minorenni, nel caso di specie il più grande è divenuto maggiorenne nel maggio 2017) la collocazione di essa e la misura del contributo cui sono tenuti i genitori. In effetti sotto questi profili i provvedimenti giudiziali non trovano il loro limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Gli obblighi dei genitori verso i figli sono eguali tanto in separazione che in divorzio e regolati con provvedimenti anche interinali (nel divorzio ex art. 4 l. div.) assunti rebus sic stantibus (e perciò validi ed efficaci sino a loro modifica, conferma o revisione) dal

giudice che ha in esame – allo stato – la controversia e dunque di “competenza” attualmente del giudice del divorzio.

In questo senso per *argumentum Cass 4516/2018* (ma anche *Cass. 5062/2017*).

Pertanto resta inteso che quanto all'affidamento, collocazione dei figli, diritti di frequentazione del genitore non collocatario, misura e modo del contributo dei genitori per il loro mantenimento valgono e sono, per ora, efficaci i provvedimenti assunti nel corso del giudizio di divorzio (affidamento condiviso del figli Filippo (Alessandro è divenuto maggiorenne), collocazione dei figli maggiori presso il padre, affidamento esclusivo alla madre della figlia Eleonora e regime di frequentazione adottato in separazione e confermato/modificato nel giudizio di divorzio, misura del contributo paterno secondo quanto ora in vigore per effetto dei provvedimenti dati nel giudizio divorzile, salvo, ovviamente modifiche da parte di quel giudice.....

